

ALLEGATO A

PROCEDURA OPERATIVA PE LA RENDICONTAZIONE, DA PARTE DEL GSE A CASSA, DEGLI INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI BIOMETANO IMMESSO NELLA RETE DEL GAS NATURALE

Il D.M. 15 settembre 2022 stabilisce, all'articolo 12, comma 9, che gli importi riconosciuti dal GSE per l'erogazione della tariffa incentivante per il biometano immesso nella rete del gas naturale per altri usi, al netto delle entrate derivanti dalla vendita del biometano e dei ricavi derivanti dalla vendita delle garanzie di origine, siano posti a carico del gettito della componente tariffaria «RE/RET» del gas naturale secondo modalità definite dall'Autorità.

Il D.M. 2 marzo 2018 e successivamente il D.M 15 settembre 2022 all'articolo 12, al comma 8, stabilisce che gli importi riconosciuti dal GSE per l'erogazione degli incentivi per la produzione di biometano destinato al settore trasporti, al netto delle entrate derivanti dalla vendita del biometano e dei ricavi derivanti dalla vendita delle garanzie di origine, sono posti a carico dei soggetti obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2014 e, a decorrere dal 2023, al decreto ministeriale 16 marzo 2023 n. 107 (nel seguito, soggetti obbligati), in proporzione alle rispettive quote d'obbligo. Eventuali disequilibri transitori tra le suddette somme sono posti a carico del gettito delle componenti tariffarie del gas naturale secondo modalità definite dall'Autorità.

In questo documento si definisce la procedura per la rendicontazione, da parte del GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.) alla Cassa (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), dei costi sostenuti per la gestione dei meccanismi di incentivazione del biometano ai sensi dei D.D.M.M. 2 marzo 2018 e 15 settembre 2022.

In particolare, la procedura riguarda la rendicontazione degli incentivi per la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale per “altri usi” (*cfi* paragrafo 1) nonché dei disequilibri transitori tra le somme riconosciute dal GSE ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti per il biometano immesso nella rete del gas naturale per usi nel settore trasporti e le somme dovute, al medesimo GSE, da parte dei soggetti obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti (*cfi* paragrafo 2).

1. Schema di rendicontazione altri usi

La rendicontazione riguarda l'erogazione della tariffa incentivante per il biometano immesso nella rete del gas naturale **per altri usi (Allegato B1)**:

- A) gli oneri da corrispondere per incentivazione del biometano in tariffa omnicomprensiva, con scadenza di pagamento entro il mese corrente;
- B) gli oneri da corrispondere per incentivazione del biometano in tariffa premio, con scadenza di pagamento entro il mese corrente;
- C) gli importi eventualmente incassati dal GSE per gli impianti incentivati con tariffa negativa nel periodo oggetto di rendicontazione;

- D) l'ammontare dei proventi incassati nell'ambito della compravendita del biometano nel periodo oggetto di rendicontazione;
- E) l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita delle garanzie di origine nell'ambito dell'ultima procedura competitiva eseguita, incassati nel periodo oggetto di rendicontazione;
- F) il saldo delle partite di cui alle precedenti lettere A-E (oneri di incentivazione al netto delle entrate).

La stessa dovrà essere corredata dei documenti e delle informazioni contenenti almeno i seguenti dati:

- A. Per gli oneri da corrispondere in tariffa omnicomprensiva:
 - data contabilizzazione (GL) e protocollo IVA;
 - imponibile (€);
 - competenza mese/anno.
- B. Per gli oneri da corrispondere in tariffa premio:
 - data contabilizzazione (GL) e protocollo IVA;
 - imponibile (€);
 - competenza mese/anno.
- C. Per le entrate derivanti dalla determinazione della tariffa premio negativa:
 - data contabilizzazione (GL) e protocollo IVA;
 - imponibile incassato (€);
 - competenza mese/anno.
- D. Per le entrate derivanti dalla vendita del biometano ritirato dal GSE:
 - data contabilizzazione (GL) e protocollo IVA;
 - imponibile incassato (€);
 - competenza mese/anno.
- E. per gli importi incassati relativi ai ricavi della vendita delle Garanzie di origine:
 - data contabilizzazione (GL) e protocollo IVA;
 - numero GO assegnate;
 - imponibile (€).

Qualora la differenza tra gli oneri da corrispondere ai beneficiari degli incentivi e gli importi incassati dagli impianti incentivati in tariffa premio negativa, dalla vendita del biometano ritirato dal GSE e dalla vendita delle GO, risultasse negativa il GSE trasferisce a Cassa le somme corrispondenti; viceversa, Cassa corrisponde al GSE le somme necessarie a riconoscere gli incentivi spettanti ai beneficiari.

2. Schema di rendicontazione trasporti

Relativamente all'erogazione della tariffa incentivante per il biometano immesso nella rete del gas naturale **per usi nel settore trasporti (Allegato B2)**, la rendicontazione verrà effettuata solo nel caso in cui risultino dei versamenti da effettuare da parte o verso la Cassa:

- A) gli oneri da corrispondere per incentivazione del biometano in tariffa omnicomprensiva ai sensi del D.M. 15 settembre 2022;
- B) gli oneri da corrispondere per incentivazione del biometano in tariffa premio ai sensi del D.M. 15 settembre 2022;
- C) gli oneri da corrispondere per il riconoscimento del valore dei CIC ai sensi del D.M. 2 marzo 2018;
- D) gli oneri da corrispondere per il ritiro del biometano immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi ai sensi del D.M. 2 marzo 2018;
- E) gli importi eventualmente incassati dal GSE per gli impianti incentivati con tariffa negativa nel periodo oggetto di rendicontazione ai sensi del D.M. 15 settembre 2022;
- F) l'ammontare dei proventi incassati nell'ambito della vendita del biometano, nel periodo oggetto di rendicontazione;
- G) l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita delle garanzie di origine incassati nel periodo oggetto di rendicontazione;
- H) le entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai Soggetti Obbligati nel periodo oggetto di rendicontazione;
- I) il saldo delle partite di cui alle precedenti lettere A – H (disequilibri transitori).

Viene anche calcolato il saldo finale delle risorse finanziarie derivanti dai pagamenti effettuati dai Soggetti Obbligati, che tiene conto, oltre che dei disequilibri transitori di cui alla precedente lettera I, anche del saldo del mese precedente.

La stessa dovrà essere corredata dei documenti e delle informazioni contenenti almeno i seguenti dati:

- A. Per gli oneri da corrispondere ai sensi del D.M. 15 settembre 2022 in tariffa omnicomprensiva:
 - data contabilizzazione (GL) e protocollo IVA;
 - imponibile (€);
 - competenza mese/anno.
- B. Per gli oneri da corrispondere ai sensi del D.M. 15 settembre 2022 in tariffa premio:
 - data contabilizzazione (GL) e protocollo IVA;
 - imponibile (€);
 - competenza mese/anno.
- C. Per gli oneri da corrispondere per il riconoscimento del valore dei CIC ai sensi del D.M. 2 marzo 2018:
 - data contabilizzazione (GL) e protocollo IVA;
 - imponibile (€);
 - competenza mese/anno.
- D. Per gli oneri da corrispondere per il ritiro del biometano immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi ai sensi del D.M. 2 marzo 2018:
 - data contabilizzazione (GL) e protocollo IVA;
 - imponibile (€);
 - competenza mese/anno.

- E. Per le entrate derivanti dalla determinazione della tariffa premio negativa ai sensi del D.M. 15 settembre 2022:
- data contabilizzazione (GL) e protocollo IVA;
 - imponibile incassato (€);
 - competenza mese/anno.
- F. Per le entrate derivanti dalla vendita del biometano ritirato dal GSE ai sensi dei DD.MM. 2 marzo 2018 e 15 settembre 2022:
- data contabilizzazione (GL) e protocollo IVA;
 - imponibile incassato (€);
 - competenza mese/anno.
- G. Per gli importi incassati relativi ai ricavi della vendita delle Garanzie di origine:
- data contabilizzazione (GL) e protocollo IVA;
 - numero GO assegnate;
 - imponibile (€).
- H. Per le entrate derivanti dai pagamenti dei Soggetti Obbligati:
- data contabilizzazione (GL);
 - imponibile incassato (€).

Nel caso in cui il GSE, o nei mesi precedenti, abbia fatto richiesta di copertura di eventuali disequilibri transitori, lo stesso provvederà a corrispondere a Cassa le risorse da restituire qualora il saldo corrente sia positivo e fino a concorrenza dell'importo.

3. Periodicità di rendicontazione e tempistica di rimborso

Il GSE, con cadenza mensile, rendiconta alla Cassa gli importi riconosciuti per l'erogazione della tariffa incentivante utilizzando gli schemi di rendicontazione di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, secondo le modalità operative previste dalla Cassa.

Con la prima rendicontazione, il GSE trasmetterà alla Cassa appena disponibili, i dati per tutte le competenze pregresse a partire dal mese di ottobre 2024. L'erogazione delle spettanze dovute verrà effettuata dalla Cassa nella prima data utile.

A regime, entro il diciottesimo giorno calendariale di ciascun mese, il GSE trasmette a Cassa la rendicontazione relativa all'erogazione della tariffa incentivante per il biometano immesso nella rete del gas naturale.

Qualora il risultato fosse a credito del GSE, la Cassa procede al rimborso delle richieste avanzate con valuta penultimo giorno lavorativo di ciascun mese; viceversa, qualora il risultato fosse a credito di Cassa, il GSE procede al versamento delle somme dovute con valuta penultimo giorno lavorativo di ciascun mese.

L'erogazione degli importi di cui al punto 1 e al punto 2 sono a carico del conto RE/RET.